

Fonte: <http://www.edilportale.com>

## **Imposte di registro sui contratti di locazione**

### **Il provvedimento delle Entrate sulla trasmissione telematica**

di [Rossella Calabrese](#)

26/09/2006 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre scorso, il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definisce modalità e termini dei versamenti delle imposte sui contratti di locazione o di affitto assoggettati a IVA.

Le disposizione è stata emanata in ottemperanza all' articolo 35, comma 10-quinquies della legge 248/2006 (conversione del decreto Bersani 223/2006).

Il suddetto articolo prevede che, per i contratti di locazione e affitto in corso di esecuzione al 4 luglio 2006 e assoggettati ad IVA in base alle disposizioni vigenti fino a tale data, gli adempimenti connessi al versamento delle imposte di registro vengano effettuati per via telematica, indipendentemente dal numero di unità immobiliari possedute.

La trasmissione telematica è disciplinata dal capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998; ma in deroga a tali disposizioni l'adempimento può essere eseguito con la trasmissione telematica dei soli dati del contratto, senza allegare il testo.

L'allegato al Provvedimento integra le descrizioni di alcuni dati definiti negli allegati tecnici bis e quater al decreto 31 luglio 1998, compreso l'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento ad IVA.

Il Provvedimento indica, inoltre, le modalità per la determinazione e il versamento dell'imposta e i termini per gli adempimenti.

## **Riforma professioni, concluse le audizioni degli Ordini**

### **Il Ministero della Giustizia ha chiesto ai professionisti indicazioni per il disegno di legge di riforma**

di [Rossella Calabrese](#)

22/09/2006 - Si sono conclusi ieri gli incontri presso il Ministero della Giustizia tra il viceministro Luigi Scotti e i rappresentanti di Ordini e Associazioni professionali.

Martedì 19 è stata la volta delle professioni tecniche (ingegneri, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, geometri, geologi e periti industriali) cui il viceministro ha posto una serie di domande al fine di raccogliere indicazioni utili alla redazione del disegno di legge di riforma delle professioni.

Nessuna domanda è stata però posta sulle tariffe, segno che su questo aspetto - al centro di polemiche all'indomani dell'abolizione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari introdotta col decreto Bersani - il Governo non ha intenzione di negoziare.

Ma l'argomento delle tariffe è stato ripreso pochi giorni fa da Raffaele Sirica, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, il quale, con la Determinazione n. 2/2006 (allegata sotto), ha fornito indicazioni sul regime dei compensi professionali a seguito dell'entrata in vigore del decreto Bersani.

Occorre ricordare che, oltre alle contestate misure liberalizzatrici introdotte dal decreto Bersani e al disegno di legge allo studio dei tecnici del Ministero della Giustizia, un testo organico di riforma del settore professionale è già in Parlamento: si tratta della **proposta di legge n. 1216** presentata il 27 giugno 2006 alla Camera da Pierluigi Mantini, assegnata alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive che ne avvieranno l'esame nei prossimi giorni.

Nonostante la collaborazione con gli Ordini e le Associazioni, e la volontà del Guardasigilli di portare in tempi brevi il proprio disegno di legge in Consiglio dei Ministri, i professionisti confermano la manifestazione di protesta prevista per il 12 ottobre prossimo.

Da non dimenticare, infine, la posizione delle Associazioni che riuniscono le professioni non ordinistiche: Assoprofessionisti, nell'incontro con il Ministero, chiede il riconoscimento delle professioni e, contestualmente o in un secondo momento, quello delle associazioni.

[CNAPPC Determinazione n. 2 del 2006](#)

## **Professionisti, versamenti solo on line**

### **Dal 1° ottobre i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali andranno effettuati per via telematica**

di [Rossella Calabrese](#)

21/09/2006 - Scatterà dal 1° ottobre prossimo l'obbligo per i titolari di partita IVA di effettuare on-line i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali. La novità interessa quindi professionisti, ditte individuali e imprese, che potranno compilare il modello F24 ed effettuare i relativi pagamenti.

Due le modalità a disposizione:

a) autonomamente:

1. mediante lo stesso servizio (**Entratel** o **Fisconline**) da utilizzare per la presentazione telematica delle dichiarazioni;
2. oppure ricorrendo ai servizi di remote banking offerti dagli istituti di credito, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia;

b) per il tramite degli intermediari abilitati a Entratel:

1. che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate - rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3 - ed utilizzano il **software F24** disponibile sul sito web di Entratel;
2. o che si avvalgono dei predetti servizi di remote banking.

Per utilizzare il pagamento on-line è necessario possedere il codice Pin, utile anche per tutte le altre funzionalità del servizio **Fisconline**. L'invio on-line fa partire un ordine di addebito alla propria banca.

Se si sceglie di avvalersi di un intermediario, che può essere il proprio consulente fiscale, occorre accertarsi che aderisca alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate ed utilizzi il software F24 cumulativo disponibile sul sito web di **Entratel**.

Ricordiamo che il nuovo adempimento è stato introdotto dall'art. 37, comma 49, della legge Bersani-Visco (DI 223/06 convertito nella legge 248/06) che stabilisce che a partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi.

I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione; possono tuttavia, benché non obbligati, adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on-line dell'Agenzia delle Entrate.

Il software F24-online è scaricabile gratuitamente dal **sito web dell'Agenzia delle Entrate**.

## **Piccoli comuni, all'esame la proposta di legge di tutela**

### **Recupero dei caratteri dei luoghi, attraverso materiali tipici locali**

di [Rossella Calabrese](#)

18/09/2006 - Prosegue presso le Commissioni Ambiente e Bilancio della Camera, l'esame della proposta di legge sulla valorizzazione dei piccoli comuni.

Le misure riguardano i comuni fino a 5.000 abitanti e quelli compresi nelle aree protette e puntano a migliorare le condizioni di vita nelle aree del cosiddetto «disagio insediativo».

L'iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare le potenzialità dei comuni in questione e di contrastare la tendenza sempre più forte allo spopolamento di alcune aree, in particolare di quelle montane e collinari.

Il disegno di legge propone misure per il sostegno alle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali, secondo forme coerenti con le peculiarità dei territori e attraverso la semplificazione delle procedure: ad esempio si pensa di incentivare la tutela dell'arredo urbano, dell'ambiente e del paesaggio, anche attraverso l'utilizzo di materiali da costruzione tipici locali.

Vengono proposte agevolazioni per la locazione degli immobili ad uso abitativo e interventi di recupero dei

centri storici e dei nuclei abitati rurali compresi nelle aree protette.

Lo strumento del Programma Integrato d'Intervento (legge 17 febbraio 1992, n. 179), opportunamente incentivato, può essere quindi utile alla realizzazione di interventi, che, mediante una rilettura rispettosa dell'edilizia tradizionale e del paesaggio, siano rivolti alla complessiva riqualificazione ambientale, urbanistica ed edilizia.

## **Iva sulle auto aziendali: partono i rimborsi**

### **Dopo la sentenza Ue, si potrà richiedere la quota non detratta**

di Rossella Calabrese

19/09/2006 – Sarà possibile recuperare l'Iva non detratta a partire dal 2003 sulle auto aziendali.

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre scorso, il decreto-legge n. 258 del 15 settembre 2006 recante "Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA".

Il provvedimento prevede che chi ha acquistato, fino al 13 settembre 2006, autoveicoli strumentali per l'attività professionale può richiedere il rimborso dell'Iva non detratta presentando la relativa istanza su apposito modello che l'Agenzia delle Entrate predisporrà entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (15 settembre 2006).

Insieme con il modello, l'Agenzia delle Entrate indicherà i dati e i documenti da presentare a corredo dell'istanza di rimborso. La domanda andrà inoltrata per via telematica entro il 15 dicembre 2006.

Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, - si legge nel testo - i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.

Il recupero dell'imposta non detratta sarà possibile limitatamente alla quota che corrisponde al reale utilizzo del veicolo nell'attività professionale o aziendale.

La normativa italiana sull'Iva (Dpr 633/1979) non consente di detrarre interamente l'Iva sull'acquisto e sulle spese relative alle auto utilizzate nell'ambito dell'attività professionale; la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto illegittima questa disposizione e, nella sentenza del 14 settembre 2006, relativa alla causa C-228/05, ha condannato l'Italia a rimborsare l'Iva non detratta.

---

Fonte: <http://www.legislazionetecnica.it>

## **Certificato di agibilità con autocertificazione      27/09/2006**

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 22.9.2006, ha approvato uno schema di disegno di legge in materia di modernizzazione ed efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese. In materia di riduzione e certezza dei tempi dei procedimenti amministrativi il provvedimento apporta significative modifiche alla legge n. 241 del 1990, mentre tra le misure di maggiore interesse per il settore segnaliamo l'art. 10, il quale prevede che nei lavori privati il certificato di agibilità di edifici ed impianti di cui all'art. 24 del DPR 380/2001 potrà essere sostituito da una semplice dichiarazione di conformità rilasciata dal direttore dei lavori.

Tra le altre misure previste segnaliamo:

- fissazione del termine perentorio di trenta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici, salvo diversa ed espressa previsione da parte delle Amministrazioni;
- determinazione, da parte delle Autorità di garanzia e di vigilanza, del termine di conclusione dei procedimenti di competenza;
- introduzione della disciplina delle conseguenze del ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento, una fattispecie di responsabilità civile, sotto la giurisdizione del giudice amministrativo, che implica un ristoro in denaro in caso di inosservanza del termine;

- disciplina, analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti europei, del risarcimento del danno ingiusto causato al cittadino dalle amministrazioni pubbliche per inosservanza dolosa del termine di conclusione di un procedimento;
- fissazione del termine massimo entro il quale gli organi consultivi di un'amministrazione pubblica chiamati a rendere un parere, ovvero gli organismi competenti a esprimere valutazioni tecniche necessarie all'adozione di un provvedimento, debbano esprimersi.

Ulteriori significative misure di modernizzazione e razionalizzazione dell'amministrazione pubblica prevedono l'introduzione di misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti sul processo amministrativo, contabile e tributario, la riduzione dei tempi di approvazione del programma statistico nazionale e l'introduzione di significative penalizzazioni pecuniarie per i dirigenti pubblici titolari di procedimenti amministrativi che risultino inadempienti.

In materia di riduzione di oneri per cittadini e imprese e di rafforzamento della tutela degli utenti di servizi pubblici viene prevista, come detto, la sostituzione del certificato di agibilità con la dichiarazione di conformità degli edifici e degli impianti alla normativa vigente, rilasciata dal direttore dei lavori. Vengono poi modificate disposizioni del codice della strada in tema di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida. Sono infine previste quattro importanti deleghe in materia di: semplificazione e riassetto delle disposizioni in materia anagrafica (compresa l'anagrafe degli italiani residenti all'estero); introduzione di sanzioni per i gestori di servizi aeroportuali, soprattutto a fini di una migliore regolazione del trasporto aereo; riforma del Codice della strada anche a fini di adeguamento e semplificazione dell'apparato sanzionatorio; riordino degli enti di ricerca in un'ottica di "sburocratizzazione". Viene altresì ampliato l'ambito applicativo della disciplina in materia di conferenza di servizi. Il disegno di legge verrà inviato alla Conferenza unificata per il prescritto parere.

### **Montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi 21/09/2006**

Dopo che il Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di Lavoro ha elaborato un documento che definisce i contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (Pi.M.U.S.) ai sensi del comma 3 dell'art. 36-quater del D.Leg.vo 626/1994, concernente gli obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 25 del 13.9.2006, ha predisposto un vademecum in merito.

La circolare in questione sostanzialmente recepisce i contenuti del suddetto documento del Coordinamento Tecnico, e contiene tutti gli elementi necessari alla redazione del Pi.M.U.S. che, si ricorda, costituisce parte integrante del Piano operativo di sicurezza (POS).

I contenuti minimi del PI.M.U.S. sono i seguenti:

1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata");
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo"
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso.

Si ricorda infine che il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

### **Validità Tariffe professionali per i lavori pubblici 26/09/2006**

Il Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPP) è recentemente intervenuto sul tema della validità delle disposizioni in materia di tariffe professionali, con specifico riferimento agli appalti pubblici, a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto «decreto Bersani», che come noto ha decretato l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Si ricorda peraltro che in fase di conversione in legge del suddetto decreto Bersani è stata inserita una disposizione a parziale salvaguardia dell'obbligatorietà delle tariffe professionali nell'ambito degli appalti pubblici, con la previsione che in questi casi le stazioni appaltanti, per la determinazione dei compensi per attività professionali, possono fare riferimento alle tariffe, qualora ritenute motivatamente adeguate. Si prevede inoltre che le tariffe professionali continuano ad essere la base anche per la determinazione dei compensi professionali in caso di liquidazione giudiziale. In altri termini le tariffe professionali continuano a fungere da unico riferimento per i giudici e per le pubbliche amministrazioni.

#### **Documentazione fornita**

Cliccando sul «Testo completo dell'anticipazione» è possibile consultare il testo della delibera del CNAPP. L'altro link consente l'accesso al testo coordinato della L. 248/2006 (decreto Bersani), corredato da una dettagliata ed esauriente nota illustrativa, concernente tutti gli aspetti di interesse del settore.

---

Fonte: [www.acca.it](http://www.acca.it)

### **Titolari di partita IVA: dal 1° ottobre obbligatoria la trasmissione telematica dell'F24**

L'articolo 37, comma 49, del decreto legge 223/06 (Decreto Bersani) stabilisce che i soggetti titolari di partita IVA, dal 1 ottobre 2006, sono tenuti ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche.

I contribuenti titolari di partita IVA che devono effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi per via telematica hanno a disposizione diverse alternative:

#### **a) direttamente**

1. mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) da utilizzare per la presentazione telematica delle dichiarazioni,
2. oppure ricorrendo ai servizi di remote banking offerti dagli istituti di credito, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia;

#### **b) per il tramite degli intermediari abilitati a Entratel**

1. che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate - rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3 - ed utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione "Servizi" del sito web di Entratel,
2. o che si avvalgono dei predetti servizi di remote banking.

Gli utenti abilitati all'utilizzo dei servizi telematici Fisconline o Entratel possono effettuare il versamento utilizzando il software F24-online [scaricabile gratuitamente da questo sito](#).

I contribuenti non titolari di partita IVA, invece, potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.

Ovviamente, anche i contribuenti non titolari di partita IVA, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on-line dell'Agenzia delle entrate. Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine del [sito dell'Agenzia](#) che descrivono tale possibilità.

Testo del D.L. Bersani coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione

### **CERTIFICAZIONE ENERGETICA: può essere rilasciato un attestato valido ai sensi del D.Lgs. 192/2005 ?**

Dopo più di quindici anni di relativa stabilità della normativa concernente il risparmio energetico in edilizia, a partire dallo scorso anno il quadro normativo di riferimento è stato modificato, in maniera significativa, con l'emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Con tale provvedimento il Governo ha dato attuazione alla direttiva comunitaria n. 2002/91/CE, il cui obiettivo era quello di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, inteso come il contenimento dell'energia necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio (riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, etc. ).

La direttiva 2002/91/CE prevedeva l'istituzione, tra l'altro, di "Attestato di certificazione energetica degli edifici" da mettere a disposizione del proprietario, del locatario o dell'acquirente di un edificio.

La "Certificazione Energetica" è nata con l'obiettivo di consentire ai potenziali utilizzatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico degli edifici, al pari di quanto avviene, ad esempio, per gli elettrodomestici.

Il D.Lgs. 192/2005 all'art. 6 prevede l'obbligatorietà della certificazione energetica degli edifici, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (8.10.2005), per gli edifici di nuova costruzione e per quelli interessati da ristrutturazioni (ad eccezione degli edifici tutelati e dei fabbricati industriali, artigianali ed agricoli).

Tra pochi giorni (8.10.2006), quindi, l'Attestato di Certificazione Energetica dovrebbe diventare obbligatorio (nei casi precedentemente illustrati); ciò non è tuttavia possibile a causa delle numerose carenze normative.

Il D.Lgs. 192/2005, infatti, rimanda a decreti attuativi la definizione dei criteri generali, della metodologia di calcolo e dei requisiti minimi per il contenimento dei consumi di energia, la cui emanazione era prevista entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Tale scadenza non è stata purtroppo rispettata e, pertanto, continuano a valere le norme transitorie definite dal decreto (allegato I).

Esse prevedono che, per gli edifici che rientrano nel campo di applicazione del decreto, sia determinato in sede progettuale il FAEP (fabbisogno annuo di energia primaria - espresso in kWh/m2anno) per la climatizzazione invernale, e si verifichi che lo stesso risulti inferiore a valori prestabiliti.

Il FAEP [kWh/m2anno] assegnato a ogni edificio, o porzione di un edificio, potrebbe essere assunto come indice prestazionale e confrontato con valori di riferimento per valutare la prestazione energetica dell'immobile.

Manca, tuttavia, la definizione di una scala di valori con cui raffrontare l'indice associato al proprio immobile per assegnare al proprio immobile la classe energetica di appartenenza (classe A, B, C, etc.).

Il regime transitorio attualmente in essere prevede, inoltre, che il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria possa essere addirittura omesso, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto di prefissati limiti di trasmittanza termica.

Non è assolutamente possibile, quindi, al momento, provvedere al rilascio della certificazione energetica prevista dal D.Lgs. 192/2005, perché, oltre a quanto in precedenza illustrato, deve tenersi conto del fatto che:

1. non sono ancora individuati i soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetica ( mancando il provvedimento che definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici - art. 4 comma 3)
2. mancano le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (previste dall'art. 6 comma 9).

Quanto affermato può trovare eccezione solo nel caso in cui le Regioni abbiano sopperito alle carenze del Legislatore Nazionale, completando il quadro normativo.

Cosa ben diversa sono le certificazioni energetica su base volontaria che comunque, al momento, non possono essere ritenute valide ai fini dell'ottemperamento degli obblighi previsti del D.Lgs. 192/2006.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Allegato A

Allegato B      Allegato C

Allegato D      Allegato E

Allegato F      Allegato G

Allegato H      Allegato I

Allegato L

Direttiva 2002/91

#### **D.L. Bersani: i primi, fondamentali, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

Nel Supplemento Ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto è stata pubblicata la L. 248/2006, provvedimento con cui è stata emanata la via definitiva il "Decreto Bersani".

Tale provvedimento, come noto, ha introdotto numerosissime novità in molti settori produttivi.

Molte di esse interessano, da vicino, l'attività di tecnici ed imprese; ricordiamo, ad esempio, l'abrogazione dei minimi tariffari per i professionisti, le disposizioni in materia di subappalto, la cessione di immobili, etc.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti sui punti più controversi del provvedimento, che, è bene ricordarlo, si compone di oltre 200 pagine.

Tra le numerose questioni affrontate, e chiarite, dall'Amministrazione nella circolare n. 28/E (ben 164!) riteniamo opportuno evidenziare quelle di maggiore interesse per il settore edile:

- Disciplina iva nel subappalto (art. 35, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter)
- Accertamento valore nelle cessioni di immobili (art. 35, commi 2, 3, 4 e 23-bis)
- Nuove fattispecie penali: omesso versamento iva dovuta in base alla dichiarazione ed indebita compensazione (art. 35, comma 7)
- Revisione del regime fiscale di cessione dei fabbricati - rinvio (art. 35, commi da 8 a 10-sexies)
- Trattamento fiscale dell'acquisto di veicoli a motore e delle relative spese (art. 35, comma 11)
- Obblighi contabili esercenti arti e professioni (art. 35, comma 12 e 12-bis)
- Agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie (art. 35, commi 19, 20, 35-ter e 35-quater)
- Trasferimenti immobiliari - disciplina ai fini dell'imposta di registro (art. 35, commi 21, 22 e 23)
- Detrazione per oneri di intermediazione immobiliare (art. 35, comma 22-bis)

- Ritenute e contributi dovuti da appaltatori e subappaltatori (art. 35, commi da 28 a 34)
- Definizione di area fabbricabile (art. 36, comma 2)
- Ammortamento dei beni materiali - articolo 102 tuir (art. 36, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter)
- Indeducibilità ammortamento terreni (art. 36, commi 7 e 8)
- Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36-bis, comma 7 e 8)
- Elenco dei clienti e dei fornitori (art. 37, commi 8 e 9)
- Disposizioni in materia di attribuzione del numero di partita iva (art. 37, commi 18, 19 e 20 )
- Versamenti dovuti dai titolari di partita iva (art. 37, comma 49)